Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4439 del 24/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4188 del 30/10/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: **Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade provinciali e delle strade di penetrazione agricola e per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona omogenea Nebrodi.**
CUP: 836G23000180003 CIG :994200955E

IMPRESA: **EDILAP - Società Cooperativa a.r.l.**
Autorizzazione subappalto Società Edilstrade S.r.l.s.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

1. gli Enti Territoriali intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;
2. con Determina Dirigenziale n. 3351 del 31/08/2023, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa EDILAP soc. coop. arl. che, in sede di gara, ha offerto il ribasso del 29,2000%, per un importo contrattuale pari ad Euro 722.600,00, compresi oneri di sicurezza per Euro 50.000,00 oltre IVA di Legge;
3. il contratto è in corso di stipula;

CONSIDERATO che in data 28/07/2023, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

4. è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss..mm., opere riconducibili alla categoria OG3, all'Impresa EDILSTRADE S.r.l.s con sede in Via Ragusa n. 2 – 98063 Gioiosa Marea (ME), per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00) al netto dell'IVA;
5. nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota, si rileva, all'art. 2 Oggetto del contratto, che i lavori in subappalto rientrano nella categoria OG3;
6. nel contratto di subappalto all'art. 5 Importo contrattuale e fatturazioni, è indicato l'importo complessivo determinato in €uro 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00 al netto dell'I.V.A.

VISTO l'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO l'art. 10 comma 1 lett. d) della L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;
CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L. 238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

7. il subappaltatore risulti essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
8. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

CONSIDERATO che:

9. l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta, presentata in sede di gara, di volersi avvalere del subappalto;
10. dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;
11. l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80;

DATO ATTO:

1. che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
2. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
3. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
4. che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
   il nome del sub contraente: Impresa EDILSTRADE S.r.l.s con sede in Via Ragusa n. 2 – 98063 Gioiosa Marea (ME), P. I. 03474920836, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra GULINO Daniela, i cui dati anagrafici e codice fiscale vengono trasmessi unitamente alla presente determinazione in apposito file da non pubblicare;
5. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00);
6. l'oggetto dei lavori affidati consistenti in opere riconducibili alla categoria OG3;
7. che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, Impresa EDILSTRADE S.r.l.s, è qualificato nella relativa categoria;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- sono state richieste le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra EDILAP - Società Cooperativa a.r.l. e l'Impresa EDILSTRADE S.r.l.s., ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare riferibili alla categoria OG3 (Strada, Autostrade, ponti, viadotti ecc.) per € 150.000,00 che la predetta EDILAP - Società Cooperativa a.r.l. dovrà corrispondere all'impresa subappaltatrice sul conto corrente bancario indicato in contratto, nel rispetto delle Norme per il controllo dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

Per quanto in premessa di:

PRENDERE ATTO ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa EDILSTRADE S.r.l.s., rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra GULINO Daniela, per un importo complessivo pari a euro 150.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

IMPORRE all'appaltatore di corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

IMPORRE al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

IMPORRE all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

SPECIFICARE INOLTRE CHE:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

PRECISARE che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;
DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sebastiano MUFALE
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta del RUP incaricato;
Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

PRENDERE ATTO ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa EDILSTRADE S.r.l.s., rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra GULINO Daniela, per un importo complessivo pari a euro 150.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
IMPORRE all'appaltatore di corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
IMPORRE al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
IMPORRE all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
SPECIFICARE INOLTRE CHE:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

PRECISARE che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;
DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sebastiano MUFALE, Recapiti 090/7761234 e-mail: s.mufale@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente